



# COMUNE DI CASAMARCIANO

(Provincia di Napoli)

## *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI*

•  
approvazione: deliberazione consiliare n. **2** di data 7 marzo 2008

N.B.: con delibera di Consiglio comunale n.29 del 30/09/2008 è stato modificato l'art.1 comma 2.

(vedi allegato)

## I N D I C E

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag.	2
Art. 2 - Presupposto .....	.pag.	2
Art. 3 – Descrizione di fabbricati e aree... ..	.pag.	2
Art. 4– Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.....	pag.	3
Art. 5– Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	pag.	3

### **TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art. 6 – Esenzioni.....	pag.	3
Art. 7 Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali .....	pag.	4
Art. 8 Assimilazioni ad abitazione principale .....	pag.	4
Art. 9 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	pag.	5

### **TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

Art. 10 – Dichiarazioni.....	pag.	6
Art. 11 Modalità di versamento .....	pag.	6
Art. 12 – Accertamenti.....	pag.	7
Art. 13 – Attività di controllo.....	pag.	7
Art. 14 – Rimborsi e compensazioni.....	pag.	7
Art. 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	pag.	8
Art. 16 – Calcolo degli interessi.....	pag.	8

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 – Norme di rinvio.....	pag.	8
Art. 18 – Entrata in vigore .....	pag.	9

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Casamarciano dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

### **Art. 2 PRESUPPOSTO**

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **Art. 3 DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità (zone sature) e le cosiddette zone rosse (area a Rischio molto elevato R4), risultanti da certificazione dell'ufficio Tecnico Com.le, da comunicare contestualmente alla dichiarazione di cui all'art.10 del presente regolamento, non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Sono considerati, inoltre, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 6, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

#### **Art. 5**

#### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili<sup>i</sup>**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono, quindi, validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

### **TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 6**

#### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 7**

#### **Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

### **Art. 8**

#### **Assimilazioni ad abitazione principale**

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali. La predetta agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di una autocertificazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, indicante oltre che gli estremi catastali dell'unità immobiliare e delle pertinenze, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela e copia del contratto registrato. Tale autocertificazione che deve essere presentata entro il 20 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio Tributi. La mancata presentazione all'autocertificazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione.
2. Per il coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile, è assimilabile all'abitazione principale l'unità

immobiliare assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. A tale unità immobiliare è applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell'art. 52 del D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

### **Art. 9**

#### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
    - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
    - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
6. In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art.10 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

### **TITOLO III**

## **DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 10**

#### **Dichiarazioni**

1. La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Art. 11**

#### **Modalità di versamento**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi.
3. I versamenti d'imposta possono essere effettuati ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, tramite versamento a mezzo c/c postale, intestato alla Tesoreria del Comune .
4. In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi del comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 ,l'imposta può essere versata anche tramite modello F24.
5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 12,00.
8. I termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 12 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta; resta invece invariata la scadenza per la quota d'imposta relativa al periodo di possesso del "de cuius".

## **Art. 12**

### **Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso d'accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

## **Art. 13**

### **Attività di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale non inferiore al ...10%... delle somme derivanti dall'attività di controllo rilevate sulla base delle risultanze dell'Ufficio tributario può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti attività e previa determinazione annuale della G.M. con apposito atto:
  - a. sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
  - b. perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
  - c. attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi.

## **Art. 14**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 16.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
5. Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
7. Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente art. 11 comma 7.

#### **Art. 15**

#### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) decorrenti dall'anno di imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni.
4. Il rimborso è attivato a seguito di specifica istanza del soggetto passivo da presentarsi entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
  - a. le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute;
  - b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
  - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo articolo 16.

#### **Art. 16**

#### **Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
-

# ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N.29 DEL 30 SETTEMBRE 2008

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g ed invita il Sindaco a dare lettura della proposta.

Il Sindaco da lettura della proposta

Il Presidente invita a votare.

Prende la parola il Consigliere Napolitano, il quale rende la seguente dichiarazione:” Si tratta di una modifica necessaria a termini di legge, pertanto votiamo a favore, pur nella consapevolezza di aver espresso voto contrario nella seduta del C.C. del 7.3.2008 in cui il Regolamento fu approvato”.

Si vota per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	N.17
VOTI FAVOREVOLI	N.17

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avanzata dal responsabile Settore Economico/Finanziario;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 7/3/2008 ed esecutivo nei termini di legge;

VISTO l'art. 11 comma 2 del predetto Regolamento è stato erroneamente indicato tra i soggetti passivi il “ nudo proprietario;

CONSIDERATO che l'ICI è a carico dell'usufruttuario e non del nudo proprietario,( C.M. 7/6/2000 n. 118/E);

Ritenuto, quindi, di dover apportare la relativa modifica all'art.11 comma 2 del Regolamento ICI;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49,comma1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione , che precede;

## DELIBERA

-Di modificare l'art.11 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta ICI nel Comune di Casamarciano, che viene così riformulato:

- “ Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, titolare di un diritto reale di godimento, anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento”.